

GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA**

**COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 2291 del 24/09/2013**

**Prot n° 201303533 del 09/07/2013**

**Ditta proponente** Pinti Carmen ora Akka srl

**Oggetto** Progetto PRUSST 8/94, zona c, realizzazione centro polifunzionale con attività commerciali, sportive, ricreative ec.

**Comune dell'intervento** CHIETI **Località** CHIETI Scalo

**Tipo procedimento** VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

**Tipologia progettuale** All. IV punto 7 lett. "b"

**Presenti (in seconda convocazione)**

**Direttore Area Territorio** arch. Sorgi - Presidente

**Dirigente Servizio Beni Ambientali** arch. Pisano

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale** ing. Di Meo

**Dirigente Conserv. Natura**

**Dirigente Attività Estrattive:**

**Dirigente Servizio Amministrativa:**

**Segr. Gen. Autorità Bacino**

**Direttore ARTA**

dott.ssa Di Croce (delegata)

**Dirigente Rifiuti:**

dott. Gerardini

**Dirigente delegato della Provincia**

(CH) arch. Ursini (delegato)

**Comandante Prov.le CFS - TE**

**Comandante Prov.le CFS - AQ**

**Comandante Prov.le CFS - CH**


dott.ssa Mattei

**Comandante Prov.le CFS - PE**

**Dirigente Tecnico AT**

**Dirigente Tecnico CP:**

GC PE ing. Iarvese (delegato)



Handwritten initials: AP, Volo

Handwritten initials: M

Handwritten signature: Am d

**Relazione istruttoria**

Istruttore

gacm. Stomelli

Premesso che il C.C.R. per la V.I.A. con giudizio n 2274 del 1/8/2013, Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Preso atto della Nota dell'Aurità di Bacino prot. 196295 del 01/08/2013 con la quale si chiede il rinvio dell'esame della pratica in oggetto per approfondimenti.

In fase di audizione Interviene Nicoletta Di Francesco del WWF di Chieti che con la nota trasmessa in data ordierna



GIUNTA REGIONALE



loro prot n° 029 /13 alla PEC della Regione Abruzzo, intende rafforzare in particolare i punti 1, 2, 9 contenuti nel preavviso di rigetto con Giudizio 2227 del 04.06.2013. pertanto chiede alla Comitato di confermare tutte le motivazioni di cui sopra.

Consegna nota: prot n° 76679 Comune di Chieti del 14.11.2011; Nota ARTA prot. 5496 del 10.10.2011; foto riferita al riporto di terra sequestrato nella zona oggetto dell'intervento;

Ha espresso giudizio di rinvio PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI: per la venuta meno del numero legale dei componenti del comitato;

Premesso inoltre che Il C.C.R. per la V.I.A. in data 04/06/2013

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio, intervengono:

L'arch. Roberto Rapino, in qualità di proprietario di terreni ricadenti nei territori del comune di Cepagatti, sui quali sono previste infrastrutture necessarie ed indispensabili per l'accesso all'area di progetto ed in particolare una nuova rotonda ed un asse viario per l'innesto con un'attuale rotonda sempre ricadente nel territorio di Cepagatti. Il proponente ha sviluppato ed ha posto all'esame della Commissione VIA questo progetto senza nulla dirmi o notificarmi. Riferisce che ha già trasmesso, via pec mail, delle osservazioni di cui consegna oggi gli allegati a colori in A3 e ne sintetizza i contenuti.

Il dott. Maurizio Acerbo, in qualità di consigliere comunale di Pescara e regionale, riferisce che non ha inviato documentazione in quanto non ha avuto notizia dell'esistenza di nuove circostanze inerenti il progetto presso il sito regionale dedicato.

La sig.ra Nicoletta Di Francesco, presidente WWF Chieti, che richiama i contenuti dell'ultimo giudizio ed particolare il mancato riscontro alle osservazioni formulate in quella sede circa la qualità dell'aria ed il traffico in quanto nel progetto prevedevano di poter utilizzare la linea filoviaria che non esiste più. Mostra delle fotografie dello stato dei luoghi tra cui un riporto di terra (limitrofo al fiume) sequestrato dalla Forestale in contrasto con quanto riferito dal consulente della soc. AKKA che riferisce che sono stati svolti movimenti di terra, con deposito di materiale al fine di effettuare, le caratterizzazioni, quando invece si tratta di terra di riporto.

Inoltre si fa osservare che parte del terreno interessato è in provincia di Pescara eppure tale ente come il Comune di Cepagatti non ci risulta siano coinvolti con un profilo di illegittimità per l'intero insediamento.

Il sig. Angelo Di Matteo, quale rappresentante di Legambiente Abruzzo, chiede approfondimenti sulla nota del Genio Civile di Pescara (prot. 39131 del 18.02.2013) inviata al comune di Chieti e alla Regione Abruzzo, Servizio Pianificazione e Autorità di Bacino: con tale nota, con riferimento alla variante puntuale al PRG, si sospende il parere già emesso nel 2010 in quanto si attesta che il riporto di terra è in contrasto con le norme di attuazione del PSDA, in quanto variazione morfologica dei suoli.

L'on. Maurizio Acerbo, partendo da questa ultima osservazione di Di Matteo, ritiene che tale parere, riapra di fatto la valutazione di tutto il Prust, come si evince dalla lettura della comunicazione del Genio Civile suddetta. In riferimento al quadro normativo vigente della Regione Abruzzo, puntualizza che il titolo II della nuova legge sismica 28/2011 è pienamente in vigore e chiede se gli adempimenti previsti siano stati espletati in relazione al Prust di che trattasi. Sottolinea ancora che, rispetto alle considerazioni di cui al precedente audizione e dalla lettura del relativo verbale, non ritiene che siano stati superati gli elementi di criticità e le incongruenze già poste in luce. Permane la mancanza di concretizzazione degli interventi sulla mobilità citati nel progetto (per esempio la linea filoviaria e la stazione ferroviaria). Si ritiene infine, infondata la considerazione che l'intervento migliorerebbe lo stato dei luoghi e che in precedenza tali aree avevano destinazione produttiva, perché tale destinazione non si era tradotta in trasformazioni effettive del territorio ed era precedente a pianificazioni e nuove normative di tutela che in assenza del Prust ne avrebbero potuto prevedere il superamento. Mentre rimane certo che questo intervento a fronte di un non percepibile interesse pubblico comporta un forte consumo di suolo di pregio un presumibile aumento del traffico veicolare Il Comitato rileva quanto segue:

1. tra le modalità di accesso all'area oggetto di intervento è prevista, nel territorio del comune di Cepagatti, una nuova rotonda ed una bretella di raccordo ricadente su un'area esterna alla proprietà, sulla cessione e realizzazione della quale lo stesso proprietario ha eccepito la propria contrarietà; in questo caso viene meno una delle modalità di accesso sulla quale è stato sviluppato il progetto relativo all'intervento in esame;

2. la "sospensione" del parere del Genio Civile di Pescara rilasciato ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 L. 64/1974) in sede di conferenza dei Servizi preliminare all'accordo di programma del Prust, del quale il progetto in esame rappresenta la gran parte dell'esecuzione;

3. nello Studio di impatto ambientale a corredo dell'istanza in esame si afferma (pag. 86) che "le indagini ambientali che si sono susseguite e che son in corso di espletamento, rilevano la compatibilità delle matrici ambientali con le previsioni di progetto"; tale affermazione non è verificabile in quanto non è supportata da idonea documentazione;


4. lo studio previsionale di impatto acustico è carente ;

5. a pag. 13 dello Studio al paragrafo "Piano Regionale Paesistico" (PRP) si afferma che "l'area è interessata solo in parte da vincolo del PRP pur non essendo stata effettuata alcuna successiva modifica cartografica „ <<omissis>> ... È

C1  
VV  
R  
M



GIUNTA REGIONALE



- necessario procedere ad un variante specifica al PRP" ;
6. la ditta richiedente non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 23 comma 13 della L.R. 45/2007, di presentazione preventiva del bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte delle strutture da insediare;
7. manca il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012;
8. il progetto prende atto del permesso di costruire rilasciato dal SUAP Chietino-Ortonese e dal Comune di Chieti per l'intervento identificato con la lettera D1 nella planimetria integrativa e sostitutiva, sottraendo superficie a parcheggi, previsti nel progetto pubblicato, nel quale non viene contemplata adeguata compensazione di superficie;
9. l'area interessata è stata sequestrata dall'Autorità Giudiziaria per violazione di vincoli ambientali; si presume, quindi, che lo stato dei luoghi rappresentato nel progetto non sia coerente con l'effettivo stato dei luoghi;

**ESPRIME PARERE**

Preavviso di rigetto ai sensi dell' art-10 bis della L. 241/1990

Alla luce delle carenze sopra evidenziate, che il Comitato ritiene sostanziali, va riformulata la proposta progettuale ed integrato il relativo Studio di Impatto Ambientale con una nuova progettazione che tenga conto di quanto osservato.

Ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Qualora non pervengano osservazioni o la documentazione sopra citata, ovvero questi non siano pertinenti o non siano ritenuti accoglibili, sarà emesso da parte di questa autorità il provvedimento definitivo di diniego.

Tale preavviso di rigetto è stato spedito alla ditta il giorno 11/06/2013..

La stessa in data 04/07/2013, con nota acquisita al protocollo di questo servizio al n 3533 ha risposto quanto scritto di seguito:

In relazione al giudizio n 2227 del 04/06/2013, si presentano le seguenti motivazioni:

"Il comitato nell'esprimere il parere ha rilevato quanto segue":

Punto 1:" Tra le modalità di accesso all'area di intervento è prevista , nel territorio del comune di Cepagatti, una nuova rotonda ed una bredella di raccordo ricadente su un'area esterna alla proprietà, sulla cessione e realizzazione della quale lo stesso proprietario ha eccepito la propria contrarietà; in questo caso viene meno una delle modalità di accesso sulla quale è stato sviluppato il progetto relativo all'intervento in esame".

- Con riferimento a tale punto si specifica e si porta a conoscenza , laddove ciò non fosse sufficientemente espresso nella documentazione di cui all'istanza in giudizio, che la viabilità oggetto di esame, è stata realizzata nel 2005 ed è tuttora funzionante.

Come rilevabile in situ, la rotatoria è stata di fatto realizzata all'epoca della costruzione della strada insistente su terreno appositamente concesso per tale uso dalla proprietà, avendone la stessa allora già la relativa disponibilità in forza del contratto preliminare per l'acquisto dell'intero appezzamento.

Poiché detta rotonda non è essenziale per l'accesso e l'uscita dal terreno ricompreso nel Prusst zona C, e prescindendo dalla attualità dell'esistenza e dell'utilizzazione di detta infrastruttura, la sua previsione progettuale, di natura meramente ricognitiva dello stato dei luoghi, non incide quindi sull'iter in corso.

-Punto 2- La "sospensione del parere del Genio Civile di Pescara rilasciato ai sensi dell'art 89 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 L. 64/1974) in sede di conferenza di servizio preliminare all'accordo di programma Prusst, del quale il progetto in esame rappresenta la gran parte dell'esecuzione."

La sospensione a termine del parere del genio civile sarebbe derivata dalla necessità di conoscere l'eventuale decremento del rischio idraulico connesso alla situazione geo-morfologica oggi ivi presente.(1)


L'autorità dei bacini regionali, con nota 123592 del 13/05/2013 ha specificato (1) in merito alle variazioni morfologiche dell'area, l'esame della documentazione in possesso di questa autorità fa ritenere che l'area de quo non è soggetta a rischi idraulici.

Premesso che ci si riserva ogni più ampia facoltà e salvezza in merito alle valutazioni ed alle conseguenze di una possibile sospensione motu proprio di un parere reso in conferenza dei servizi de qua poteva essere ammessa illo tempore l'impugnativa giudiziale da parte dell'ente dissenziente sull'esito o, alternativamente, la richiesta da parte dello stesso ente della riconvocazione della medesima conferenza dei servizi per il principio del contrarius actus, si evidenzia che la competenza della tematica inerente al rischio idraulico è ai sensi e per gli effetti della normativa in materia vigente, in capo all'autorità dei bacini.

La censurata sospensione del parere reso dal genio civile è de facto e de iure altresì ormai decaduta, essendo stata vincolata nella sua durata, dallo stesso provvedimento del genio civile, al tempo necessario all'emissione del conferente parere.

Senza entrare nel merito del successivo solare refuso del medesimo provvedimento, ove si rinvia all'emissione del parere in materia da parte del parere del genio civile e non come prevede la normativa, da parte dell'autorità di bacino, si precisa che il parere di merito (dal contenuto favorevole alla presente istanza)(1), è stato come sopra

C,  
V,  
P,  
M



GIUNTA REGIONALE

evidenziato, ormai rilasciato dall'autorità dei bacini con nota n123592 del 13/05/2013.(\*non allegata)  
PUNTO 3- Nello studio di Impatto ambientale a corredo dell'istanza in esame si afferma (pg 86) che "le indagini ambientali che si sono susseguite e che sono in corso di espletamento, rilevano la compatibilità con le matrici ambientali con le previsioni di progetto": tale affermazione non è verificabile in quanto non è supportata da idonea documentazione;

Per quanto attiene questo punto è stato predisposto L' allegato N° 1 ;

PUNTO IV: LO studio previsionale di impatto acustico è carente : si allega apposita relazione riguardante l'impatto acustico; (Allegato N° 2).

Punto 5- A pag. 13 dello studio al paragrafo " Piano regionale Paesistico" (PRP) si afferma che "l'area è interessata solo in parte dal vincolo del PRP pur non essendo stata effettuata alcuna successiva modifica cartografica,<omissis>... E' necessario procedere ad una variante specifica al prp:

Si conferma che l'area in argomento è assoggettata solo in parte dal vincolo del Piano Regionale Paesistico (PRP)- Di detta porzione di terreno soggetta a vincolo, solo una parte ricompresa nel perimetro el PRT del consorzio industriale.

Per la residua quota, ove permane il vincolo è necessario procedere alla conclusione dell'iter di variante al PRP, così come già deliberato dal comune di Chieti con delibera di C.C. n 217 del 20/06/2011, trasmessa alla regione con nota n 45283 del 5/7/2011. (2)

Punto 6- La ditta richiedente non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art 23 comma 13 della L.R. 45/2007, di presentazione preventiva del bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte delle strutture da insediare; A tale proposito, si allega la relazione specifica relativa alla quantificazione dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte delle strutture da insediare.(allegato 4).

Punto 7: manca il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/12;- si allega il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto ai sensi del D.M. 16/2012 (allegati tav 5a, 5b, 5c.)

PUNTO 8- Il progetto prende atto del permesso a costruire rilasciato dal SUAP chietino -ortonese e dal comune di Chieti per l'intervento identificato con la lettera "D1" nella planimetria integrativa e sostitutiva, sottraendo superficie a parcheggi, previsti nel progetto pubblicato, nel quale non viene contemplata adeguata compensazione di superficie;- L'edificio D1 è stato inserito dove originariamente erano indicati i parcheggi pertinenziali.

Considerando nelle verifiche urbanistiche , anche la superficie dell'edificio D1, gli standards sono ampiamente soddisfatti.

Si allega l'elaborato riportante la verifica delle superfici destinate a parcheggio pubblico (standards)considerando l'ingombro dell'edificio D1 ( Vedi allegato 6).

Punto 9 -L'area interessata è stata sequestrata dall'autorità giudiziaria per violazioni di vincoli ambientali;-

Si specifica che il sequestro dell'area non ha riguardato la società AKKA srl alla quale è stato rilasciato il permesso a costruire per un edificio ricadente sulla stessa area.

L'autorità giudiziaria comunque ha ormai dissequestrato (3)

Ogni (1) c'è da aprire una discussione.

AD ogni buon fine:Il parere rilasciato dall'autorità di bacino si riferisce solo al fabbricato d1.

Non risultano avviate procedure di varianti al PRP a questa direzione.

L'area dissequestrata apparteneva comunque all'interno del Prusst.

Si conclude facendo presente che il Genio civile di Chieti in data 23/07/2013, ha proceduto all'annullamento definitivo del parere favorevole rilasciato nel 2010.

si dà lettura integrale del documento.

Si riporta di seguito la descrizione dell'intervento

PREMESSE

Il comitato speciale per i Beni Ambientali in data 3/3/2005 esprimeva parere favorevole n 5567, ai sensi dell'art ex 150 del D.L.gs 490/99 , al prusst "progetto 8/94- zona c , avente per oggetto : "realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi e di servizio", con la prescrizione di stralciare gli interventi in contrasto sia con il PRP, sia quelli in contrasto con L'art. 80 della legge urbanistica regionale.

Sempre lo stesso comitato in data 18/11/2010, con parere n° 2010/6635 esprimeva parere favorevole alla richiesta di proposta di rimodulazione per cambio di destinazione d'uso al progetto relativo all'area prusst ( era stata stralciata l'area del comune di Cepagatti),e previsto Il cambio di destinazione d'uso, dovuto al fatto che l'area da produttiva si vuole destinare a commerciale, servizio , intrattenimento ecc... con le seguenti prescrizioni:Con lo stralcio delle previsioni ed interventi in contrasto con gli usi del piano paesistico Regionale.


Rispetto dell'Art. 80 della L.R. n° 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva la procedura amministrativa.

In data 29 giugno 2011, la ditta Pinti Carmen, ha presentato il progetto di cui all'oggetto, relativo alla rimodulazione

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials 'G' and 'V' and several illegible signatures.



GIUNTA REGIONALE



del prust 8/94 zona c. (Richiesta di VIA e richiesta di nulla osta ai sensi dell'art 146 del D.L.gs 42/04.

Detto intervento, prevede la realizzazione di un centro polifunzionale con attività sportivo ricreativo, commerciali, paracommerciali, esposizioni, sportivo ricreativo e attività di ristoro con relative infrastrutture di servizio, parcheggi per il pubblico e verde pubblico.

Per la richiesta di nulla osta, ai sensi dell'art 146 del D.L.gs 42/04, La soprintendenza ha espresso parere negativo n 18481 del 9/11/2011 per la seguente motivazione: In quanto le opere previste, in particolare per la vicinanza al fiume dei corpi di fabbrica "d" ed "E", costituiscono un elemento di profonda alterazione del contesto del paesaggio che la particolare conformazione dell'ansa del fiume rende peculiare.

L'intervento, inoltre, comporta una sostanziale modifica dell'immagine del lotto su cui insiste, tanto in relazione al suo immediato intorno caratterizzato dalla presenza del fiume, quanto in relazione alle visuali complessive. Come si evince dalle fotografie allegate alla relazione paesaggistica, le opere e la destinazione d'uso previste si pongono in modo del tutto alloctono al contesto, costituendo una forte interferenza ambientale e visiva con particolare composizione del contesto paesaggistico, esaltato dalla strettissima vicinanza del fiume.

Inoltre la vicinanza eccessiva del fiume, nonostante la creazione di una zona verde tra quest'ultimo e gli edifici, potrebbe determinare pericolose ripercussioni anche sulla tutela e sulla sicurezza della pubblica incolumità in caso di esondazione.

Il parere negativo della soprintendenza è stato inviato alla ditta il 18/11/2011.

La ditta avrebbe avuto giorni 10 di tempo per effettuare le controdeduzioni a tale parere.

Le controdeduzioni, Pinti Carmen, le ha inviate direttamente alla soprintendenza.

Quest'ultima, riesaminato il progetto, viste le osservazioni documentate redatte dall'architetto Merlino, ha attestato che i fabbricati saranno realizzati a distanza superiore di ml 150 dal fiume Pescara e quindi fuori dalla fascia vincolata non necessitavano di parere.

A seguito di colloquio telefonico avuto con l'ufficio, la soprintendenza ha emesso nuovo parere, "favorevole per tutte quelle opere che sono comprese nella fascia di ml 150 dalla sponda del fiume Pescara, in quanto si tratta di un intervento di sistemazione a parco fluviale che non comporta alterazioni ed effetti modificativi sul contesto paesaggistico esistente.

A seguito di tale parere è stato rilasciato nulla osta da questa Direzione, così come prescritto dalla soprintendenza..

Premesso inoltre che la Giunta Regionale in data 18/10/2011 con deliberazione n 700, avente per oggetto: Programmi di recupero urbano e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST):Provvedimenti., Delibera:

1) Di rivalutare il processo generale posto in essere per l'attuazione delle previsioni dei PRUSST ed in particolare di quello denominato "Città lineare della costa" e quello più specificatamente relativo all'intervento contraddistinto 8/94 attraverso:

a) L'avvio di un procedimento amministrativo che consenta il coinvolgimento di tutte le amministrazioni partecipanti a qualsiasi titolo alla procedura attivata e all'accordo di programma sottoscritto il 25/07/2011;

b) la valutazione della correttezza amministrativa della procedura attivata e all'accordo di programma sottoscritto il 25/07/2011;

\* di dare mandato al direttore del dipartimento regionale "Affari della presidenza " di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ai sensi degli art 7 e 8 della l.241/90, per l'avvio di un procedimento per la rivalutazione dei profili procedurali inerenti le attività finalizzate alla ridefinizione dei Prusst Regionali ecc.. Ecc.

\* di stabilire che la procedura deve concludersi entro 180 giorni , ovvero fino al 18 Aprile 2012.

\* di disporre la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni n 1030 del 29/12/2010 n211 del 28/03/2011.

Premesso inoltre che con delibera n 192 del 26/03/2012 la Giunta Regionale a riguardo dei Prusst di Chieti delibera: Di revocare in via di autotutela la DGR n 1030 del 29/12/2010 e gli atti ad essa conseguenti.

Si da lettura totale al comitato onde prendere eventuali decisioni in merito.

E Si riporta di seguito Breve descrizione del Prusst

Superficie totale complessiva mq 215283 di cui:mq 35320 saranno destinati a verde pubblico;mq 32460 a parcheggi, mq 19000 a strade pubbliche;mq 128000 a area fondiarria; mq 11402 area consolidata.

Fabbricati previsti: Tipo "A" superficie mq 4000 destinati ad attività commerciale e magazzini;

Fabbricato tipo "B" Ristorazione superficie mq 500;

fabbricato tipo "C" attività espositiva mq 2300 (parzialmente su due livelli)

fabbricato "D" attività commerciale espositiva e di servizio mq 21700 (parzialmente su due livelli)

Fabbricato tipo "E" attività commerciale espositiva e di servizio, parzialmente su due livelli MQ 22900.

I fabbricati sono situati a ridosso del fiume Pescara, inoltre i fabbricati A e B parrebbero risultare anche in contrasto con il PRP.

Si fa rilevare inoltre che tra la cartografia di piano prusst e il catastale fornito dalla ditta non si riscontra l'esatto percorso del fiume Pescara.

Ci  
Nu  
SP  
Am  
M

L'area non ricade in zona Sic e/o ZPS, però rientra nel PSDA (parzialmente in zona r1,r2,r3,r4.Gli edifici in zona R1.  
Osservazioni Pervenute

IL WWf segnala: L'area è inclusa nel sito SIR; ci sarà inquinamento dovuto al grande traffico; Inquinamento fascia ripariale, imponente intervento urbanistico, è zona R1 del PSDA, rovinerebbe il paesaggio già compromesso dal Megalò ed inoltre è interessata dal parco fluviale.

La ditta ha controdedotto le osservazioni del wwf adducendo che:

L'area prima della richiesta di rimodulazione del PRUSST era destinata ad attività produttiva e che con la proposta attuale vuole creare una situazione migliorativa, che è ben servita da viabilità, e che solo in parte ricade nel siti SIR per cui, così come gli è stato richiesto in sede di conferenza di servizio, è stata attivata procedura dall'art. 245 comma 2 del D.Lgs 152/06 e il procedimento per la caratterizzazione è in fase conclusiva.

La ditta inoltre fa notare che tale struttura verrebbe a creare numerosi posti di lavoro.

IL ww f. in data 9/11/2011 ha inviato ulteriore nota ad integrazione della precedente ( non è stata inviata alla ditta perché notevolmente fuori termine) ha fatto pervenire:

- 1) Comunicato stampa ,fatto da loro ,del 28/10/2011;
- 2)Copia della lettera del comune di Chieti, di cui si dà lettura relativa ad indagini ambientali;
- 3)Ordinanza sindacale n 542, di cui si dà lettura emessa dal sindaco di Chieti in data 29/10/2008 relativa all'inquinamento della vallata del fiume Pescara (riguarda la chiusura dei pozzi esistenti e divieto assoluto di usare acque sotterranee, divieto di pascolo).

Si fa inoltre notare che all'interno del perimetro di progettazione relativo al progetto di che trattasi è pervenuto altro progetto relativo alla società AKKA, per L'acquisizione del Nulla osta paesaggistico.(Tale progetto è stato inviato al comune per sub delega e successivamente approvato dallo sportello unico per le attività produttive).

Inoltre si rilevano superfici demaniali fluviali non ben identificate.

L' ufficio in data 8 maggio 2012, inviava alla ditta la copia del giudizio n° 1965 del 26/04/2012.,

In data 10/10/2012 con nota N 7735 sollecitava chiarimenti alla ditta, pena archiviazione della pratica:

La ditta con nota acquisita al protocollo di questo ufficio al N°8382 del 15/11/2012 ha inviato:

- 1) Planimetria generale dell'intervento, diversa da quella allegata all'istanza iniziale: risultano due fabbricati in più, denominati "D1" e "D2", inseriti su area sulla quale prima erano previsti parcheggi;
- 2)Relazione illustrativa di cui si dà lettura ( inerente l'accordo di programma e la sentenza del TAR inerente lo stesso)
- 3)Copia del parere favorevole del Genio civile di Chieti n 14239 del 16/11/2010;

IN data 12/02/2013 l'ufficio con nota n 802 bn 69022 , comunica alla ditta che:

1)all'integrazione non risultano allegati gli atti di risoluzione ed i chiarimenti di cui alla nota del genio civile n96067 del 24/04/2012 citata nel giudizio di rinvio;

2) sono stati integrati nuovi elaborati progettuali riportanti due nuovi fabbricati in più "D1 e D2" che non risultano negli elaborati di cui alla pubblicazione avvenuta il 29/06/2011;

IN data 05/03/2013 , in riscontro alla nota n 802 di questo servizio comunica quanto segue:

Il sottoscritto Enzo Perilli legale rappresentante della società AKKA s.r.l. subentrante alla ditta "PINTI CARMEN", ( quindi ci deve essere un cambio di intestazione?), proponente iniziale del programma PRUSST in oggetto, in riferimento alla vostra nota a margine riscontrata relativa al giudizio di VIA n 1965 del 26/04/2012 espresso dal CCR per La VIA ed alla pregressa corrispondenza in atti , precisa quanto segue:

-Trattasi di rimodulazione del prusst 8-94 zona "C" originario, e quindi di variante all'accordo di programma pubblicato sul B.U.R.A. n 18 del 13/04/2005 conformativa alle prescrizioni dettate dall'amministrazione comunale nella convenzione urbanistica regolarmente sottoscritta nell'anno 2006, vigente ed efficace a termine di legge, il cui procedimento urbanistico , nelle forme disciplinate dalla L.R.18/1983 e succ. mod. ed int, ad oggi si è concluso con l'emaneazione del D.P.G.R.n°5 del 29/01/2013;

Detta rimodulazione è stata preventivamente approvata dal comune di Chieti con delibera di C.C. n° 827 del 9/11/2009 ( non allegata) con una soluzione progettuale che a seguito delle varie conferenze dei servizi indette dalla Regione , si è più volte modificata .;

Con deliberazione N° 211 del 28/03/2011 ,la regione Abruzzo ha approvato lo schema del predetto nuovo accordo di programma relativo all'attuazione della rimodulazione in oggetto, tenendo debitamente conto dei limiti e delle ammissibilità edificatorie e legislative regionali vigenti in merito al realizzando intervento urbanistico già approvato e vigente a qualsiasi titolo;

Il consiglio comunale di Chieti con delibera di N° 216 del 20/06/2011 (non allegata) Approvava a ratifica il nuovo accordo già sottoscritto dal sindaco e dal presidente della Regione e in data 05/07/2011 trasmetteva per il seguito di competenza alla Direzione Affari della Presidenza copia degli atti e degli elaborati concernenti il nuovo accordo di programma;

IN data 26/06/2011, la ditta proponente presentava la richiesta di parere di V.I.A: sulla scorta della soluzione

Cu  
VW  
AD  
M



GIUNTA REGIONALE



progettuale confermata alle risultanze dei lavori della conferenza dei servizi della Regione Abruzzo ed alla richiamata delibera di C.C. n 216 del 20/06/2011 ratifica dell'accordo di programma;

Con D.G.R. n 700 del 18/10/2011 la Giunta Regionale deliberava di ... "...omissis..." ...rivalutare il processo generale per l'attuazione dei Prusst ed in particolare di quello in oggetto chiedendo verifiche ed approfondimenti e bloccando l'attuazione delle previsioni del PRUSST ed in particolare quelle dell'accordo di programma relativo all'intervento contraddistinto al n 8/94- zobna -c-...(Trovasi nel fascicolo)

Con D.G.R. n°192 del 26/03/2012 la giunta Regionale...."omissis,, dava atto dell'inefficienza dell'accordo di programma già notificato dal comune di Chieti..." in quanto oltre ad essere carente del decreto del Presidenziale, era stato approvato con D.G.R. n° 211 del 28/03/2011, antecedentemente alla stipula dell'accordo quadro integrativo prescritto tra gli indirizzi operativi della D.G.R. n 1030 del 2010;

La ditta AKKa srl, subentrante alla ditta Pinti Carmen, proponente iniziale del programma , proponeva ricorso al Tar , invocando l'annullamento dei provvedimenti suddetti, ossia della DGR n° 700 /2011 e della DGR n 192/del 2012; Stante il blocco autorizzativo prodotto dalle due delibere la società AKKa srl, in data 16/04/2012 presentava ai sensi dell'art 8 del D.P.R. 160/2010 (ex DPR 447/98) per la realizzazione di un manufatto da destinare a ristorazione che, così come progettato, risultava coerente sia per la destinazione d'uso che per gli indici urbanistici ed edilizi con il prust approvato nel 2005 (1).

Il Tar Abruzzo , con sentenza n 440/12 dichiarava l'improcedibilità del gravame nei confronti della D.G.R. n 700/11 in quanto superata ed accoglieva il ricorso nei confronti della delibera di G.R.192/2012

L'istanza avanzata dalla ditta AKKa, ai sensi del D.P.R.n°160/2010 , per la realizzazione del fabbricato D1, (all'interno del perimetro del Prusst) (2) ha comportato l'indizione di una conferenza di servizio da parte degli enti interessati.

Tra i pareri Ottenuti si cita il seguente:

Parere Favorevole del Consorzio per lo Sviluppo industriale Chieti -pescara, espresso con nota n 1381 del 15/05/2012, contenente la precisazione che l'area in questione , alla data di approvazione del piano consortile del 1997, era in esso ricompresa e ciò al fine della disciplina di salvaguardia prevista dall'art 18 delle NTA del PRP. (3) A seguito della presentazione dell'istanza Ja ditta Akka, parallelamente al procedimento urbanistico ha sviluppato anche quello inerente la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del D.L. gs nà 152/06 ed è stata emessa la determina n 1178 del 7/08/6/2012 che conclude il procedimento asserendo la non assoggettabilità a VAS per la realizzazione dell'edificio D1.

Conseguentemente il SUAP Chietino -Ortonese rilasciava alla ditta AKKA srl per detto edificio D1 il permesso di costruire n 862 del 17/01/2013. (4)

Per quanto sopra argomentato non si ha motivo di dubitare che la realizzazione dell'edificio D1, di cui al citato permesso a costruire n 862/2013 è provvisto autonomamente dei pareri urbanistico/ambientali e pertanto ALLEGA NUOVA PLANIMETRIA INTEGRATIVA E SOSTITUTIVA DELLA PRECEDENTE (TAV 09 rev 2) che sostituisce la precedente integrazione (tav 09 rev 1) affinché in fase di giudizio da parte del CCR per la VIA si tenga conto della presenza dell'edificio D1 ricadente precedentemente in ambito di PRT del consorzio industriale Chieti - Pescara e come anzidetto già regolarmente autorizzato a termine di legge (5)

La ditta fa inoltre presente: che la sagoma dell'edificio D1 è da intendersi quale quota parte minoritaria (450 mq) della sagoma del massimo ingombro dell'edificio a forma triangolare di superficie pari a mq 2500 previsto in quella zona negli elaborati approvati dal comune di Chieti in data 9/11/2009 con Delibera di CC n 827; (6)

Che detta più ampia previsione edificatoria è stata eliminata in quanto ricadeva in buona parte all'esterno dell'area consortile e quindi in area incompatibile con le previsioni del PRP Vigente (7);

che comunque detta superficie è ricompresa in quella approvata nel vigente accordo di programma, senza aumento del carico urbanistico.

Allegati alla nota integrativa la ditta ha allegato:

Parere del consorzio relativo al fabbricato D1

Determinazione n 1178 del 7/06/2012 relativo alla Vas del fabbricato D1

PS: su ogni (N) SI DEVE APRIRE UNA DISCUSSIONE e FORMULARE DEI Quesiti al CCR per La VIA .

(0) La ditta Akka è subentrata alla ditta Pinti Carmen, la richiesta di VIA , qui è stata presentata da Pinti Carmen.

1) secondo l'ufficio il fabbricato D1 pare ricadere al di fuori del prt.

2) secondo le prescrizioni del comitato bbaa date al parere prusst il fabbricato D1 risulterebbe in contrasto con il prp ( e quindi sarebbe stato stralciato)

3) il fabbricato D1 approvato dal suap -autonomamente all'interno del prusst , costituisce variante allo stesso? ( al progetto presentato e pubblicato per la VIA , da Pinti Carmen, al posto del fabbricato D1 ci sono i parcheggi.

4) E' possibile esaminare il progetto con la planimetria variata rispetto a quella pubblicata in fase di VIA?


Vedi pareri genio civile e nota del servizio pianificazione del 20/03/2013.

In data 02/05/2010 il genio Civile di Chieti ha fatto pervenire tramite fax una comunicazione protocollata al n 2393

Ci  
NAU  
9  
A  
C



GIUNTA REGIONALE



del 02/05/2013- di cui si dà lettura.(impossibilitato a esprimere alcun parere).

L'autorità di Bacino, con nota n 112838 del 2/05/2013, dichiara che l'area non è soggetta a rischi idraulici .(Però a mio avviso si riferisce solo al fabbricato della ditta AKKA).

P.S.

In data 30/04/2013 l'arch. Merlini in data 30/04/2013 ha fatto pervenire relazione giurata di cui si dà lettura.

In data 3/06/2013, L'architetto Roberto Rapino ha inviato una nota, via PEC , nella quale oltre a far richiesta di audizione al CCR per la VIA ,a questo progetto, formula anche delle osservazioni di cui si dà lettura.

**Osservazioni pervenute**

W

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Pinti Carmen ora Akka srl

per l'intervento avente per oggetto:

Progetto PRUSST 8/94, zona c,realizzazione centro polifunzionale con attività commerciali, sportive , ricreative ec. da realizzarsi nel Comune di CHIETI

**IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

Preso atto della richiesta pervenuta via mail in data 19/09/2013 da parte del Segretario dell'Autorità di Bacino con la quale si chiede " alla luce degli studi e delle indagini in corso, di stralciare dall'ordine del giorno l'istruttoria relativa alla ditta Pinti Carmen ora Akka";

Preso atto di quanto esposto dall'ing. Iervese, come da nota che si allega al presente verbale, circa la non accogliibilità del suddetto rinvio ;

Considerato che questo Comitato ritiene condivisibili le motivazioni illustrate dall'ing. Iervese procedendo, quindi nell'esame della pratica di che trattasi.

Il rappresentante del Genio Civile, ing. Iervese, comunica che la sospensione di cui al punto 2 del parere di rigetto è stata seguita da un provvedimento di annullamento prot. 18240 del 16.07.2013 notificata alla ditta per mezzo di raccomandata AR. E' pertanto da ritenere nulla e priva di ogni effetto, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e del RD 523/1904 il parere di compatibilità geomorfologica già rilasciata in sede di conferenza dei servizi nel novembre 2010. Infine si segnala che tale provvedimento è stato emesso, tra l'altro, per motivi di sicurezza idraulica e di salvaguardia dell'incolumità pubblica.

In riferimento al punto 8 del precedente giudizio 2274/2013, l'Ing. Di Meo rileva che l'intervento identificato con la lettera DI contrasta con la conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli enti preposti, richiamati nella DGR 211 del 28.03.2011, propeedeutica all'Accordo di Programma PRUSST approvato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 5 del 29.01.2013.

**ESPRIME PARERE**

**NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI**

Con specifico riferimento ai punti indicati nel precedente giudizio 2274/2013 e alle relative osservazioni prodotte dalla ditta, si forniscono le seguenti a conferma del parere negativo:


PUNTO I. Permangono le motivazioni di rigetto: le argomentazioni addotte nelle controdeduzioni con le quali si dichiara la presenza della rotatoria " come rilevabile in sito" non risultano veritiere, in quanto la rotonda indicata in progetto, sull'attuale viabilità di raccordo tra l'Asse Attrezzato e Megalò, ricadente nel comune di Cepagatti ed esterna al perimetro di intervento, non risulta realizzata.

Inoltre, non si condivide l'affermazione della Ditta circa la natura "non essenziale" e "meramente ricognitiva dello stato dei luoghi" della rotatoria indicata in progetto, essendo la stessa una delle principali modalità di accesso sulle quale è stato sviluppato il progetto relativo all'intervento in esame.

A parere di questo Comitato il suddetto aspetto è, contrariamente a quanto afferma la ditta, determinante per la valutazione dell'intero assetto infrastrutturale dell'intervento in esame, sia sotto l'aspetto della fluidità della viabilità interna sia sotto il profilo dell' idoneo dimensionamento e della localizzazione degli accessi dalla viabilità principale (Asse Attrezzato e viabilità statale).

G  
V  
P  
M





GIUNTA REGIONALE

In ogni caso, rimangono non evase le procedure di pubblicità previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 152/06 per il territorio del comune di Cepagatti.

PUNTO 2. Le controdeduzioni formulate dalla ditta nulla aggiungono al parere di sospensione emesso dal Genio Civile di Pescara che successivamente è divenuto parere negativo, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, come noto alla stessa ditta proponente e dichiarato dal rappresentante del Genio Civile in sede di questa Commissione.

PUNTO 3. Si prende atto della non conclusione della procedura ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dell'area all'interno del SIR Chieti Scalo (DGR 121/2010) propedeutica al rilascio dei titoli abilitativi finali;

PUNTO 4. lo studio previsionale di impatto acustico, anche a seguito delle integrazioni presentate, risulta carente per i seguenti elementi:

- a.) non viene specificata la localizzazione all'interno dell'area di intervento delle principali sorgenti di rumore (discoteca, bar/pub, ecc.)
- b.) non sono state prese in considerazione come sorgenti anche gli impianti tecnologici a servizio delle varie attività (centrali termiche/frigorifere ecc.), le eventuali aree di movimentazioni merci e i parcheggi.
- c.) non sono stati compiutamente identificati e localizzati i ricettori circostanti l'area potenzialmente interessati alle emissioni di rumore delle previste sorgenti sonore.
- d.) non è stata effettuata una stima quantitativa delle modifiche nei flussi veicolari che si determineranno in tutta la rete viaria circostante l'area di intervento, con le conseguenti variazioni nei livelli di rumore da traffico presso i ricettori interessati
- e.) le misure ante operam non contengono i certificati di taratura del fonometro
- f.) non sono presenti valutazioni previsionali di impatto acustico basate su schemi di calcolo riportati nella normativa tecnica applicabili ai casi di esame (UNI EN ISO 12354-4)

PUNTO 5. Le controdeduzioni formulate dalla ditta confermano che ci sono previsioni di interventi in contrasto con il vigente Piano Paesistico Regionale.

PUNTO 6. La relazione specifica relativa alla quantificazione di rifiuti prodotti ed autosmaltiti dalle strutture da insediare, di cui all'Allegato 4 delle osservazioni prodotte dalla ditta, risulta inconferente rispetto all'area di intervento; inoltre il modello gestionale dei rifiuti presentato non è appropriato rispetto alla tipologia di utenza (commerciale e servizi). Infine, oltre ad essere assenti alcuni centri tipicamente prodotti dai centri commerciali (RAEE) non si fa alcun riferimento a disposizioni afferenti l'applicazione del DM 65/2010.

PUNTO 7. Il piano di gestione delle terre e rocce da scavo non è conforme al DM 161/2012 e non tiene conto della procedura in corso ai sensi del titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

PUNTO 8. Le osservazioni prodotte dalla ditta non fugano le motivazioni di rigetto indicate al punto 8 del precedente giudizio in quanto la tavola (allegato 6) dimostra la verifica della valutazione minima degli standard urbanistici richiesta dall'accordo di programma, ma non attesta quanto richiesto da questa Commissione in riferimento alla sottrazione di superficie destinata specificatamente a parcheggio a causa del permesso di costruire, rilasciato dal SUAP Chietino-Ortonese e dal Comune di Chieti, che interessa un lotto di pertinenza dell'edificio identificato con la lettera D1 di oltre 3000 mq.

Inoltre il richiamato edificio, ed il relativo lotto di pertinenza non risultano previsti nel PRUSST approvato con DGR n. 211 del 28.03.2011, così come rilevato dall'ing. Di Meo.

PUNTO 9. Permangono le motivazioni di cui al preavviso di rigetto in quanto al Comitato risulta che l'area interessata dall'intervento è tuttora parzialmente sotto sequestro e che nelle osservazioni la ditta non ha fornito alcun elemento aggiuntivo a sostegno di una situazione contraria.


I presenti si esprimono all'unanimità



arch. Sorgi - Presidente




arch. Pisano




GIUNTA REGIONALE

ing. Di Meo 

dott. Gerardini    
 (CH) arch. Ursini (delegato) 

dott.ssa Mattei   
GC PE ing. Iervese (delegato)   
dott.ssa Di Croce (delegata) 

De Iulis  (segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.



**GIUNTA REGIONALE**

Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, Difesa suolo e costa, Protezione civile  
DG 24 - SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI PESCARA  
Via Catullo 2 - 65127 PESCARA  
tel 085 65341 - fax 085 4518770

Regione  
ABRUZZO



**Alla GIUNTA REGIONE ABRUZZO**

*Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative  
Comunitarie. Programmazione Parchi Territorio  
Valutazione Ambientali, Energia - Comitato CR-VIA  
Via L. Da Vinci, 6  
67100 L'AQUILA*

**OGGETTO:** Area Prusst "Città lineare della Costa" – Intervento 8-94 zona C – Variante P.R.G.-  
Loc. Santa Filomena di Chieti Scalo. Realizzazione centro polifunzionale con attività  
sportive, ricreative, commerciali, di ristoro. Ditta Pinti Carmen, ora Akka srl.  
**Parere Genio Civile Regionale di Pescara in sede CCR-VIA del 24.09.13**

Si premette che le valutazioni del Comitato VIA sull'iniziativa in oggetto erano già state previste nell'ordine del giorno relativo alla convocazione del 25.07.13, ma, in effetti, in tale sede, sono state rinviate per esaurimento della seduta.

Anche la successiva riconvocazione, per lo stesso argomento, dell'01.08.13, si è rivelata infruttuosa per un nuovo rinvio causato dalla sopravvenuta mancanza del numero legale e relativa conclusione della seduta.

Nella stessa seduta, seppure non esaminata nel merito, l'AdB ha presentato una istanza di sospensione del giudizio di che trattasi.

La seguente seduta del Comitato fissata per il giorno 11.09.13, non comprendeva nell'ordine del giorno l'argomento di che trattasi.

In relazione alla odierna seduta del Comitato VIA, del 24.09.13, che prevede nuovamente, al 16° posto dell'OdG, la trattazione in oggetto, l'AdB, con mail in data 19.09.13, inoltrata al Servizio del Genio Civile per conoscenza, ha avanzato una ulteriore richiesta di stralciare l'esame della pratica della ditta Pinti Carmen, ora Akka srl.

Nel merito, il sottoscritto, in qualità di funzionario delegato del Servizio Genio Civile di Pescara, giusta nota agli atti, ritiene necessario evidenziare, che l'ulteriore rinvio e/o l'eventuale accoglimento di quest'ultima istanza appaiono assolutamente ingiustificati e dilatori.

Quanto sopra, in considerazione dei ripetuti rinvii già verificatisi e, soprattutto, tenuto conto che l'esame in argomento non riguarda valutazioni di merito sull'iniziativa, poiché già effettuate in sede di istruttoria e concluse negativamente col preavviso di rigetto del giudizio n.2227 del 04.06.13, ma, più propriamente, per vagliare le sole osservazioni e controdeduzioni prodotte dalle parti interessate e, per quanto noto allo scrivente, già agli atti fin dal 25.06.2013 ( Akka srl ) e 01.08.13 (Wwf).

A ciò, si aggiunge anche la sollecitudine che il caso impone per le motivazioni e per le ragioni di interesse pubblico segnalate dal Servizio del Genio Civile di Pescara nella nota tecnica di pari data, che si allega, e nella quale si relaziona sulle controdeduzioni e si riconferma il parere non favorevole, già espresso, per l'iniziativa indicata in oggetto.

Si dichiara pertanto il proprio disaccordo per un ulteriore rinvio.

Il funzionario delegato : ing. Silvio Ilvese

